



Ordinanza Sindacale n° 10  
Protocollo n° 3399

Del 9 Luglio 2014  
Del 9 Luglio 2014

**Oggetto: bruciatura residui vegetali, proveniente da attività agricola;**

## IL SINDACO

Premesso che:

l'art. 185, comma 1, lett. f, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i ( "Testo Unico Ambientale"), prevede che: "paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale" non è assoggettato alla disciplina di cui alla parte IV del medesimo testo unico solo se trattasi di materiale "non pericoloso, utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

- che, al di fuori di tale ipotesi, i suddetti materiali sono quindi assimilati ai rifiuti speciali, (ex art. 184), sicché la loro combustione nel sito di produzione si configura come un'attività di gestione illecita di rifiuti, nella forma dello smaltimento in assenza di apposita autorizzazione";

- che tale fattispecie integra l'ipotesi di reato contravvenzionale, sanzionato dall'art. 256, del medesimo testo unico ambientale o nei casi più gravi come ipotesi di delitto sanzionata ai sensi dell'art. 256bis così come introdotto dal D.L. 136/2013, convertito dalla legge 6/2014;

- che, il comune di Pietrastornina è un comune dove si svolge una limitata attività agrosilvicolturale in cui sono attivi piccoli agricoltori che curano appezzamenti di terreno di modeste dimensioni, per cui il fenomeno dell'abbruciamento riguarda esigue quantità di materiale che però sono comunque sottoposte alla normativa in vigore. Tale condizione impone dunque anche a questi forme di smaltimento del rifiuto per il quale si richiede un sistema organizzativo di non facile attuazione, sia per i costi sia per la individuazione di gestori a ciò autorizzati con le conseguenti grosse difficoltà che ne derivano;

Preso atto :

- che il legislatore, con il comma 8 dell'art. 14 del decreto legge n. 91, del 24 giugno 2014, ha inserito all'art. 256 bis del D.lgs. 152/2006, il comma 6 bis, che così recita:

"Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri cubi steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.**"

Tenuto conto, quindi, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 256 e 256 bis, il Sindaco può disciplinare, con propria ordinanza, le modalità di combustione di modeste quantità di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture con esclusione del periodo dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, così come individuato da apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania con il quale, nel corso del restante anno, vengono individuati oltre al periodo di divieto anche i periodi e le altre modalità nei quali la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è ammessa;

- Visto il decreto legge 91\2014 art.14

- Visto il D. Lgs. n. 152/2006;



## Comune di Pietrastornina (Avellino)

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto l'art. 6 comma 1 del Regolamento Comunale di Polizia urbana;

Con i poteri di cui all'art. 256 bis del D.lgs. 152/2006;

### ORDINA

Per quanto in premessa riportato,

**1.** di consentire la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre m<sup>3</sup> steri per ettaro di materiale agricolo e forestale, derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, per il periodo decorrente dalla data di adozione della presente e fino a revoca o modifica;

**2.** di effettuare detta pratica di abbruciamento alle seguenti condizioni:

*a - durante tutte le fasi dell'attività, e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persone di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione dei focolai e delle braci;*

*b - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali, priva di vegetazione, non inferiore a m. 5,00 e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;*

*c - la combustione deve avvenire ad almeno 30 metri di distanza dall'abitato e/o da edifici abitati;*

*d - possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo tre m<sup>3</sup> steri al giorno per ettaro di scarti agricoli provenienti da fondi in cui sono stati prodotti, **non trattati con anticrittogamici o con altre sostanze tossiche**;*

*e - le operazioni, **con esclusione del periodo dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi decretato annualmente dalla Regione**, debbono svolgersi nelle giornate di assenza di vento e, preferibilmente umide, e l'abbruciamento deve avvenire **dall'alba alle ore 09,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00** purché non in occasioni di particolari ricorrenze;*

*f - nei terreni adiacenti a strade la combustione potrà essere effettuata ad una distanza non inferiore a mt. 20;*

*g - nelle aree agricole adiacenti boschi o ubicate ad una distanza inferiore a m. 100 dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco priva di vegetazione di larghezza non inferiore a m. 5,00;*

*h - nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci e da altri residui vegetali in genere, mediante la loro raccolta, concentrazione ed abbruciamento. Questo è consentito con le modalità individuate dal decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania per lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;*

*i - è assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;*

*l - si precisa che è comunque vietato l'abbruciamento dei residui vegetali provenienti dai tagli boschivi, in quanto sottoposti a diversa normativa e non rientranti nelle previsioni della presente ordinanza;*

### DISPONE

altresì, per i trasgressori della presente ordinanza e fatto salvo l'applicazione di sanzioni più gravi, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da



*Comune di Pietrastornina*  
(Avellino)

**€25,00 ad €500,00.**

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e le altre forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione, mediante affissione di manifesti, locandine e pubblicata sul sito internet dell'Ente.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Al Presidente della Regione Campania;
- Alla Prefettura di Avellino;
- All'Amministrazione Provinciale di Avellino;
- Al Comando Stazione del Corpo Forestale di Summonte;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pietrastornina;
- Alla Comunità Montana Partenio – Valle Lauro;
- Alla Polizia Locale del Comune di Pietrastornina.

**RICORDA**

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 09/07/2014

Il Vicesindaco  
Giovanni De Lisa